



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 452 DEL 03/07/2019

OGGETTO: VIA S.COLOMBANO/ VIA ZALLI: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE. DECORRENZA: 05 LUGLIO 2019. TERMINE: FINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota del competente servizio comunale in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di riqualificazione stradale;

ORDINA

- In **Via S.COLOMBANO** (tratto Via S.Angelo ÷ Via Togliatti) dalle ore **07.00** del giorno **05 Luglio 2019 sino a termine lavori**, è istituito il senso unico alternato di marcia;
- In **Via ZALLI** (tratto Via Don Minzoni ÷ Via S.Colombano), limitatamente alla semi-carreggiata con circolazione consentita lungo la direttrice Via Don Minzoni - Via S.Colombano, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

- **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (in ogni caso, **nei giorni feriali**, limitatamente **alla fascia oraria 19.00 ÷ 07.00**);
 - Veicoli di servizio del Comune di Lodi esclusivamente se a vario titolo utilizzati quale supporto all'intervento in atto);
 - Veicoli utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);

Conseguentemente all'entrata in vigore delle prescrizioni viabilistiche di cui al precedente punto ed in funzione dell'evolversi dell'intervento, viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di provvedere all'adozione dei seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via Zalli** (tratto Via S.Colombano ÷ Via Don Minzoni) è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice Via S.Colombano - Via Piermarini);
- In **Via Don Minzoni** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Piermarini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Togliatti) giungano all'intersezione con Via Zalli;
- In **Via Zalli** (tratto Via Piermarini ÷ Via Don Minzoni), è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Togliatti) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Piermarini) giungano all'intersezione con Via Don Minzoni;
- In **Via D'ACQUISTO** (tratto V.le Giovanni XXIII ÷ Via S.Colombano) è istituito il provvedimento di strada senza uscita ed il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (in ogni caso, **nei giorni feriali**, limitatamente **alla fascia oraria 19.00 ÷ 07.00**);
 - Veicoli di servizio del Comune di Lodi esclusivamente se a vario titolo utilizzati quale supporto all'intervento in atto);
 - Veicoli utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);

Per le categorie di veicoli ammesse alle deroghe di cui al presente punto accesso ed uscita da detto tratto viario avverranno necessariamente dall'intersezione con V.le Giovanni XXIII;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata (se non diversamente specificato), vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via S.Colombano** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso S.S.9 Emilia) ovvero sinistra (verso Via Zalli) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto

tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via S. Angelo) giungano all'intersezione con Via D'Acquisto;

- In **Via S. Colombano** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via S. Angelo) ovvero destra (verso Via Zalli) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con S.S.9) giungano all'intersezione con Via D'Acquisto;
- In **Via D'Acquisto** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso V.le Giovanni XXIII) per tutti i veicoli (fatta eccezioni per quelli ammessi alle deroghe di cui sopra) che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con V.le Europa) giungano all'intersezione con V.le Giovanni XXIII;
- In **V.le Giovanni XXIII** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso V.le Europa) per tutti i veicoli (fatta eccezioni per quelli ammessi alle deroghe di cui sopra) che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Kennedy) giungano all'intersezione con Via D'Acquisto;

- Per l'intera durata dell'intervento (limitatamente alla fascia oraria **18.00 ÷ 08.30 nei giorni feriali e 00.00 ÷ 24.00 nei giorni festivi**) dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali eventualmente ivi ubicati; in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero indirizzando opportunamente gli stessi lungo percorsi alternativi vi allo scopo opportunamente segnalati;
- Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92. All'atto dell'istituzione del senso unico alternato, il responsabile dei lavori dovrà obbligatoriamente procedere, **con propri mezzi o personale**, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come

previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**